



COMUNE DI SANZENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2028

INDICE

1. Premessa
2. Gli strumenti di programmazione
3. Gli stanziamenti del bilancio
 - 3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti
 - 3.2 Gli equilibri di bilancio
 - 3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio
 - 3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 - 3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti
 - 3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie
 - 3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente
 - 3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale
 - 3.3.6 Titolo 6 Prestiti
 - 3.3.7 Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria
 - 3.3.8 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.3.9 Titolo 2 Spese investimento
 - 3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
 - 3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali
 - 3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
 - 3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo garanzia debiti commerciali.
4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2024
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie
6. Elenco delle partecipazioni possedute

1. Premessa

Dal 2017 la riforma della contabilità degli enti locali, denominata "armonizzazione contabile" e disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, entra a pieno regime per tutti i comuni trentini: quest'ultimi abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il processo di riforma per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche si è attuato in diverse fasi:

- Dal 2016 i Comuni a livello nazionale abbandonano definitivamente i vecchi schemi e adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.
- Dal 2017 anche gli enti locali trentini adottano esclusivamente gli schemi armonizzati: con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. n.118 del 2011 in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze, ad esempio le variazioni relative agli stanziamenti di cassa diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.

118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 è stata introdotta un'importante modifica al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D.Lgs.118/2021, volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo al Responsabile finanziario ed alla Giunta, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31 dell'anno precedente a quello di riferimento.

Viene altresì previsto che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio potrà essere adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali che dispongono il rinvio.

Successivamente con il DM 10 ottobre 2024, che rappresenta il diciassettesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, è stato disposto un ampio ventaglio di modifiche e aggiornamenti, sia per quanto riguarda l'adeguamento dei principi contabili 4/1 e 4/2 al nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 36/2023) oltre che agli schemi di bilancio e di rendiconto. In particolare a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 l'art. 4 modifica lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al d. lgs. n. 118/2011 prevedendo l'inserimento nella Missione 11 del nuovo Programma 12 "Interventi per asili nido", le cui spese erano finora ricomprese nel Programma 01 della stessa Missione, con conseguente adeguamento della corrispondente descrizione in diversi allegati, nonché la sostituzione del prospetto "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)".

Anche nel corso del 2025 così come negli anni precedenti, i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si evidenziano in particolare:

il *Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025*, diciottesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata degli enti locali, che a partire dal bilancio di previsione 2026/2028 ha apportato delle modifiche che riguardano gli schemi di bilancio di previsione (allegato n. 9) ed in particolare l'allegato a) – "Risultato presunto di amministrazione" e l'allegato a/1) – "Risultato di amministrazione - quote accantonate".

In particolare, nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto vengono previste le due nuove seguenti righe di dettaglio, che prima erano di fatto ricomprese nella riga "Altri accantonamenti":

il fondo di garanzia debiti commerciali, per il quale l'ente non deve operare alcun accantonamento e il

fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.
Il *decreto Ministeriale del 06/08/2025*, con il quale sono stati modificati il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2021, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

L'approvazione entro l'anno del bilancio di previsione costituisce un importante tassello della strategia di sviluppo dell'Ente. Pur nel contesto di incertezza economica generale è stata impostata una manovra, senza l'utilizzo della leva fiscale, che consentirà all'Ente di programmare con una visione di lungo periodo, oltre a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ed il rispetto dei tempi nella realizzazione degli investimenti.

2. Gli strumenti di programmazione

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo attraverso il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

Primo documento che definisce la programmazione di un Ente, in particolare del Comune, è rappresentato dal programma di mandato del Sindaco eletto, che declina i vari ambiti operativi sui quali il primo cittadino, unitamente alla propria Giunta, intende intervenire.

A tal fine viene predisposto il **Documento unico di programmazione (D.U.P.)**, nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 come da ultimo modificato ai sensi del D.M. 25 luglio 2023.

Il D.U.P. rappresenta la guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Dev'essere presentato dalla Giunta comunale al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno e può essere aggiornato mediante l'approvazione dell'eventuale nota di aggiornamento da presentare al Consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni anno.

Costituisce lo strumento cardine sul quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, e per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione.

Il D.U.P. è suddiviso in due parti: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente; prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio.

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP che trovano applicazione per il nostro ente, prevedendo una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica

Strettamente connessa alla programmazione triennale delle opere pubbliche e di altri contenuti del

D.U.P., è la disciplina relativa al Codice dei Contratti, rinnovato con l'approvazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito con propria Legge 8 agosto 2023, n. 9.

In particolare il nuovo codice all'art. 37, ha introdotto due importanti modifiche rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

La prima novità riguarda il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (in precedenza era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000 euro (in precedenza era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro).

Per quanto concerne invece il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, la novità consiste nell'innalzamento della soglia economica dei lavori, compresi quelli da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 euro, a 150.000 euro.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 di data 19 novembre 2025 ha provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 predisposto in forma semplificata coerentemente alle nuove linee programmatiche di mandato 2025-2030, secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, rinviando il suo completamento a successiva Nota di aggiornamento.

Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Sanzeno è stato redatto, in collaborazione con i responsabili dei Servizi, sulla base delle indicazioni impartite da questa Amministrazione, in linea con i punti strategici ed operativi approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

E' stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili e generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno

limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come già anticipato in premessa il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, ha subito importanti modifiche a seguito dell'approvazione del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023, il quale all'art. 1 lett. j) prevede che *"Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi" [...]*.

E' stato normativamente previsto che il processo di bilancio degli enti locali (par. 9.3.1 dell'Allegato 4/1) venga avviato:

ENTRO IL 15 SETTEMBRE (30 SETTEMBRE PER PICCOLI ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI) ORGANO ESECUTIVO Approva atto di indirizzo previsioni di spesa e di entrata per il triennio successivo coerente con le linee strategiche del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio). RESPONSABILE FINANZIARIO Predisporre bilancio tecnico e invia ai responsabili dei servizi l'atto di indirizzo della giunta e lo schema di bilancio previsione (bilancio tecnico).

Il bilancio tecnico è inviato anche all'organo esecutivo e al segretario comunale. ENTRO IL 5 OTTOBRE (15 OTTOBRE PER PICCOLI ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI) RESPONSABILI DI SERVIZIO/ORGANO ESECUTIVO Partecipano alla definitiva elaborazione del bilancio tecnico; predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando eventuali proposte di integrazione e modifica al bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP. È previsto il "silenzio

assenso" in assenza di risposte sul bilancio tecnico da parte dei responsabili dei servizi entro il termine. ENTRO IL 20 OTTOBRE (PER TUTTI GLI ENTI) RESPONSABILE FINANZIARIO Predisporre – dopo aver verificato e iscritto in bilancio le previsioni di entrata e di spesa proposte dai vari responsabili dei servizi la versione finale del bilancio con relativi allegati e trasmette alla Giunta la documentazione necessaria per la delibera di approvazione dello schema da presentare al Consiglio

ENTRO IL 15 NOVEMBRE (TUTTI GLI ENTI) ORGANO ESECUTIVO Esamina la documentazione trasmessa dal responsabile finanziario e con l'ausilio del segretario comunale, predisporre la Nota di Aggiornamento al DUP (eventuale) e lo schema di bilancio di previsione per l'approvazione in Giunta e lo trasmette all'organo di revisione per il rilascio del prescritto parere per la successiva presentazione in Consiglio. ENTRO IL 31 DICEMBRE (TUTTI GLI ENTI) CONSIGLIO COMUNALE Approva, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, il bilancio di previsione con riferimento al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP

Nello specifico il responsabile del servizio finanziario, come previsto dal principio contabile paragrafo 9.3.1, con nota di data 26 settembre 2025 prot. n.3495, ha provveduto ad inviare alla Giunta comunale ed ai responsabili dei servizi comunali il bilancio tecnico riferito al triennio 2026-2028 invitando gli stessi a proporre eventuali modifiche e/o integrazioni entro il 5 ottobre 2025;

Piano dei flussi di cassa

Altro elemento di innovazione è rappresentato dal Piano dei flussi di cassa, di cui all'art. 6, commi 1 e 2 , del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge n 189/2024, che recita: *"1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1".*

I modelli da utilizzare per la redazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui alla sopra richiamata normativa sono disponibili sul sito ministeriale della Commissione Arconet.

Il Piano deve essere adottato dalla Giunta comunale e le previsioni trimestrali sono elaborate dal responsabile del Servizio finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti, e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o le modifiche del quadro normativo). Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il piano annuale e a dare comunicazione alla Giunta della sua attuazione.

Il piano annuale dei flussi di cassa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 di data 27 febbraio 2025, è stato poi aggiornato trimestralmente con le determinazioni: n. 14 di data 03 aprile 2025 (aggiornamento al I trimestre 2025), n.21 di data 03 luglio 2025 (aggiornamento al II trimestre 2025) e n. 34 del 02/10/2025 (aggiornamento al III trimestre 2025).

Come già anticipato, sulla base dei dati forniti ed in condivisione con i responsabili dei servizi e con la giunta comunale, ha elaborato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, parte corrente e parte straordinaria che garantisce il raggiungimento del pareggio finanziario.

3. Gli stanziamenti del bilancio

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento di programmazione dell'ente (D.U.P.).

E' almeno triennale e le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra le entrate e le uscite, suddividendole in gestione corrente, gestione in conto capitale, la gestione dei mutui e delle anticipazioni e infine i servizi per conto di terzi. Nello specifico il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Sanzeno è stato costruito attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, garantendo il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio.

Gli stanziamenti del bilancio sono stati stabiliti in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia

attive che passive, nei rispettivi esercizi, in base al principio delle competenza finanziaria potenziata. Il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, è stato effettuato tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Lo schema di bilancio è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Le previsioni di cassa sono state stimate considerando l'andamento degli incassi e dei pagamenti e le stesse con l'introduzione del piano dei flussi di cassa saranno costantemente monitorate nel corso dell'esercizio. Per quanto riguarda gli incassi si è tenuto conto delle entrate di dubbia e difficile esazione.

La tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio finanziario 2026-2028.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI						
TIT	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEF.2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		30.308,47	31.585,40	30.154,50	30.154,50
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		439.705,79	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		26.945,10	0,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		302.575,00	333.000,00	341.189,00	341.800,00
2	Trasferimenti correnti		584.978,16	635.514,00	573.906,00	569.467,00
3	Entrate extratributarie		371.203,77	366.065,00	344.804,00	314.804,00
4	Entrate in conto capitale		912.389,92	420.000,00	195.000,00	193.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
6	Accensione prestiti					
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		329.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		792.200,00	847.200,00	792.200,00	792.200,00
	TOTALE		3.292.346,85	2.878.779,00	2.524.099,00	2.488.271,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.789.306,21	2.910.364,40	2.554.253,50	2.518.425,50
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.260.291,50	1.311.753,40	1.257.014,50	1.256.225,50
	Di cui FPV		31.585,40	30.154,50	30.154,50	30.154,50
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.353.720,71	420.000,00	195.000,00	193.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	54.094,00	54.411,00	33.039,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	329.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	792.200,00	847.200,00	792.200,00	792.200,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	3.789.306,21	2.910.364,40	2.554.253,50	2.518.425,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	3.789.306,21	2.910.364,40	2.554.253,50	2.518.425,50

3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Tra le numerose classificazioni di entrate e spese, una in particolare emerge dalla nuova contabilità armonizzata: quella di entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti.

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU), le sanatorie, gli abusi edilizi e sanzioni, alienazioni di immobilizzazioni, entrate per eventi calamitosi. Analogamente le spese da considerarsi non ricorrenti sono le consultazioni elettorali e referendarie locali, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, gli arretrati al personale dipendente per il rinnovo contrattuale. Tra le spese di investimento si considerano come non ricorrenti tutte le spese di investimento diverse dalle manutenzioni straordinarie.

3.2 Gli equilibri di bilancio

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Tuel). (**vedi prospetto "equilibri di bilancio"**)

Principio dell'equilibrio generale: secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Più precisamente il bilancio del Comune di Sanzeno per il triennio 2026 – 2028 pareggia rispettivamente a:

- anno 2026: €. 2.910.364,40
- anno 2027: €. 2.554.253,50
- anno 2028: €. 2.518.425,50

Principio dell'equilibrio della situazione corrente: secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, aumentate dell'eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale: secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ed alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

La situazione iniziale di equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, così come nelle variazioni susseguenti, è consentito l'utilizzo della quota presunta di avanzo di amministrazione costituita da fondi vincolati o accantonati risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e dal pre-consuntivo in fase di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del consuntivo.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		250.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		31.585,40	30.154,50	30.154,50
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.334.579,00	1.259.899,00	1.226.071,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.311.753,40	1.257.014,50	1.256.225,50
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			30.154,50	30.154,50	30.154,50
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.642,00	9.378,00	9.782,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		54.411,00	33.039,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		420.000,00	195.000,00	193.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		420.000,00 0,00	195.000,00	193.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

Al bilancio di previsione 2026 non è stata applicata alcuna quota presunta di avanzo di amministrazione.

3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio e le nuove regole di Finanza Pubblica

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Le regole di finanza pubblica, previste dalla legge n.243 del 2012 hanno avuto piena applicazione dal 2017 a seguito dell'approvazione della legge n.164 del 2016. L'obiettivo che il Comune deve raggiungere è un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto.

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha introdotto alcune novità relative agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni ed in particolare:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, si conferma la possibilità per i comuni di utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (art.1 comma 820);
- I comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011 (art.1, comma 821);
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art.1, comma 823);
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art.1 della legge 232/2016 (art.1, comma 823).

L'art. 1, comma 785 della Legge n. 207/2024 esplicita la definizione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2025. Esso infatti stabilisce che a decorrere dall'anno 2025 l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Si considerano in equilibrio gli enti che presentano un risultato di bilancio di esercizio non negativo evidenziato dalla lettera W2 nel prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri precedentemente riportato e allegato al bilancio di previsione, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali in data 24 novembre 2025, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, *"le parti concordano l'approvazione dell'intesa orizzontale fra i Comuni trentini finalizzata alla gestione unitaria degli spazi finanziari presenti sui bilanci di previsione dell'esercizio 2026, finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento, nel rispetto del saldo di cui all'art.9 comma 1 della Legge n.243 del 2012 del complesso dei comuni. A tal fine si considerano ceduti al sistema dei comuni trentini gli spazi finanziari del complesso dei medesimi comuni derivanti dall'operazione di estinzione anticipata effettuata nel 2015 pari per l'esercizio 2026 ad euro 13.865.258,69"*.

Ai fini dell'attuazione dell'intesa orizzontale fra i Comuni, la Provincia riveste la funzione di coordinamento per la corretta applicazione della medesima intesa orizzontale".

La deliberazione n. 58 del 2021 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ripropone il principio formulato dalle Sezioni riunite nel 2019, che aveva parzialmente ripristinato i vincoli previsti dalla legge n. 243/2012.

Il problema è che la legge n. 243 è una legge "rinforzata", non modificabile dalla legge n. 145. In pratica, secondo i giudici contabili, il pareggio sopravvive sia pure in versione riveduta e corretta, ossia come obbligo di conseguire un saldo non negativo fra entrate finali (primi 5 titoli) maggiorate di avanzo e (si ritiene) fondo pluriennale vincolato, da un lato, e spese finali (primi 2 titoli) dall'altro. Tale vincolo si affianca (senza essere sostituito), da quelli previsti dalla legge n. 145/2018 poi rinforzati dall'undicesimo correttivo al d.lgs. 118 (D.M. 1agosto 2019).

Secondo la Ragioneria generale dello Stato, invece, la legge n. 243 si applica solo a livello di comparto, mentre ogni singola amministrazione deve garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al d.lgs. 118.

Ora la nuova pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia riapre un tema su cui non si è ancora trovata una soluzione univoca e definitiva.

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equo ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Dal 2019 erano state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

È inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. Come già specificato nel DU.P. 2026-2028 "Interventi PNRR" il Comune di Sanzeno in data 06.08.2024 ha presentato la candidatura all'AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" SEND-COMUNI PNRR M1C1 I.1.4. Con decreto n. 94-3/2024 – PNRR di data 15/10/2024 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato concesso il finanziamento di Euro 23.147,00. A seguito dell'esito positivo ricevuto da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale e quindi alla chiusura della fase di asseverazione del progetto a breve si provvederà alla richiesta di erogazione del finanziamento. La piattaforma SEND è quindi già operativa per digitalizzare l'invio ai cittadini e alle ditte delle varie tipologie di notifiche che gli uffici oggi inviano in cartaceo.

Con convenzione stipulata il 12/08/2016 si è costituita la "Gestione associata del servizio delle entrate tributarie e servizi fiscali dei Comuni di Cles-Dambel-Sanzeno". La sede dell'ufficio è stabilita presso gli uffici del Comune di Cles al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila). A tal proposito si sottolinea l'importanza di tale Convenzione per il Comune di Sanzeno in relazione alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle continue innovazioni ed alla massima collaborazione con il contribuente.

In ambito nazionale si richiama la Legge n. 111/2023 che ha delegato il Governo all'emanazione di alcuni decreti legislativi volti a riformare diversi aspetti procedurali, sostanziali e alcuni istituti giuridici necessari per l'applicazione dei tributi. In particolare, il Decreto legislativo 219/2023 ha riformato la legge 212/2000

(Statuto dei Diritti del contribuente), introducendo novità normative direttamente applicabili ai tributi locali. Il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha modificato in varie parti il D.L.vo n. 218/1997 relativamente alle procedure di applicazione dell'accertamento con adesione, e questo anche in relazione al nuovo istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6 bis della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente) introdotto dal D.L.vo n. 219/2023;

Al tal proposito il Consiglio comunale con deliberazioni n.40 e n.41 di data 30 dicembre 2024 ha approvato rispettivamente il Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e il Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario.

Il Titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta il seguente andamento nelle varie categorie di cui è composto:

TITOLI	BILANCIO 2025 (previsioni def.)	BILANCIO 2026 (previsioni)	BILANCIO 2027 (previsioni)	BILANCIO 2028 (previsioni)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	302.575,00	333.000,00	341.189,00	341.800,00
Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi assimilati	302.575,00	333.000,00	341.189,00	341.800,00
TOTALE TITOLO 1	302.575,00	333.000,00	341.189,00	341.800,00

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE I.M.I.S.

L'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni.

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMIS dipende, dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.

Gli anni 2020 e 2021, causa pandemia, sono stati particolarmente impegnativi e complicati anche in ambito tributario.

La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha introdotto nuove possibilità di aliquote ridotte, per il solo anno 2020.

Il perdurare della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19 anche nel primo semestre 2021, ha indotto il legislatore provinciale ad intervenire nuovamente in materia di IM.I.S. e di tariffe dei servizi pubblici locali (in buona parte sulla scorta di quanto già posto in essere nel 2020) con la L.P. 7/2021 allo scopo di ridurre la pressione fiscale in capo ai soggetti ed alle tipologie di fabbricati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia stessa.

Con Sentenza 12 settembre 2022 n. 209/2022 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale

n. 42 del 19 ottobre 2022, sono stati revisionati i requisiti sino a quel momento necessari per l'ottenimento dell'esenzione per abitazione principale. La suprema Corte ha posto il focus sull'incostituzionalità del requisito di residenza anagrafica e di dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma, anche, del nucleo familiare, stabilendo pertanto che anche i coniugi residenti e dimoranti in abitazioni diverse possono beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale

Il Protocollo d'Intesa in materia di finanzia locale per il 2026 in materia tributaria stabilisce quanto di seguito:

I Protocolli in materia di finanzia locale dal 2022 al 2025 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018.

L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, con particolare riferimento all'applicazione delle agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici.

Le parti concordano di confermare quindi fino a tutto il periodo d'imposta 2028 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra:

- *la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;*
- *l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;*
- *l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:*

- a) C1 (fabbricati ad uso negozi);*
- b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);*
- c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);*
- d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);*

- *la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;*

- *la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %*

Si concorda, inoltre, di confermare fino al 2028 la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni che ne decidono l'attivazione. I Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia mette a disposizione per rifondere il minor gettito derivante dalle agevolazioni IM.I.S. le somme evidenziate nel successivo paragrafo 3.

Con riferimento alle esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative ai soggetti appartenenti al Terzo settore (D.L.vo n. 117/2017), rispetto al quadro di riferimento di cui al Protocollo d'Intesa per l'anno 2025 occorre rilevare che l'articolo 8 del D.L. n. 84/2025 ha dato completa attuazione ai profili fiscali e tributari del medesimo D.L.vo n. 117/2017. A partire dal periodo d'imposta 2026 quindi, ai sensi dell'articolo 102 dello stesso D.L.vo n. 117/2017, ai fini dell'IM.I.S. questo significa che:

- a) sotto il profilo giuridico vengono a cessare le Cooperative Sociali di natura commerciale e le O.N.L.U.S., sostituite da vari soggetti giuridici disciplinati dal richiamato D.L.vo n. 117/2017;*
- b) si rende indispensabile l'abrogazione esplicita dell'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014, che prevede la facoltà per i Comuni di esentare dall'IM.I.S. le O.N.L.U.S. ai sensi del D.L.vo n. 460/1997, ora abrogato definitivamente (anche a fini fiscali) dall'1.1.2026, per cui la facoltà di esenzione riconosciuta ai Comuni viene meno per cessazione del presupposto normativo e la disposizione predetta deve essere abrogata;*

- c) in senso sostanziale, al fine di salvaguardare la facoltà per i Comuni, si condivide di introdurre una specifica norma nella L.P. n. 14/2014 in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 8 comma 2 lettera c), che preveda la facoltà di esenzione o riduzione dell'aliquota IM.I.S. ai sensi dell'articolo 82 comma 7 del D.L.vo n. 117/2017, per gli Enti del terzo settore che non hanno come oggetto l'esercizio esclusivo o prevalente di attività di tipo commerciale.*

Inoltre, sempre nel quadro del nuovo ordinamento fiscale del Terzo settore in vigore dal 2026, le parti concordano di introdurre una specifica norma per la conferma dell'esenzione IM.I.S. relativamente agli

Enti di natura non commerciale che svolgono negli immobili per i quali sono soggetti passivi IM.I.S. attività di tipo non commerciale ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992. Ciò al fine di rendere certa ed univoca l'esenzione per tali soggetti alla luce della disciplina statale del terzo settore, allineando l'IM.I.S. all'I.MU. per tale profilo e garantendo uniformità ed equità nell'applicazione dell'imposta, come previsto dell'articolo 82 comma 6 del D.L.vo n. 117/2017.

Per quanto riguarda l'esenzione IMIS transitoria prevista ad oggi (ed in scadenza al 31.12.2025) in favore delle Cooperative sociali ed ONLUS che svolgono attività di natura commerciale e quella relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, si concorda di rinviare all'inizio del 2026 ogni valutazione di merito.

Appare infatti indispensabile, prima di assumere decisioni strutturali, acquisire i necessari approfondimenti in ordine alla nuova configurazione giuridica dei soggetti che stanno completando le procedure di transito al Terzo settore. In particolare la modifica, in vari casi, della personalità giuridica e della natura dell'attività svolta alla luce della nuova normativa statale necessita di verifiche puntuali allo scopo di ridisegnare il quadro di riferimento dei soggetti stessi, e consentire l'adozione di eventuali decisioni in modo equo ed effettivamente capace di sostenere il settore.

Pertanto il protocollo d'intesa in materia di Finanza locale del 24 novembre 2025, ha confermato anche per l'anno 2026 (e fino a tutto il periodo d'imposta 2028) il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. già previste per il 2025.

Per la previsione dell'IM.I.S. inserita a bilancio 2026/2028 si è tenuto conto dell'adozione della variante definitiva al PRG del Comune di Sanzeno (deliberazione del consiglio comunale n.22 di data 29.10.2024) approvata definitivamente dalla Giunta provinciale in data 12/09/2025 con deliberazione n.1381 e della deliberazione della Giunta comunale n.116 di data 05/11/2025 che ha aggiornato ai fini IMIS i valori ed i parametri di riferimento delle aree edificabili a partire dall'anno 2025, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 confermando parzialmente i valori stabiliti con la precedente delibera di giunta n. 13/2020 apponendo le seguenti modifiche all'interno delle tabelle valori venali:

- Istituzione della zona "Area per attività agricola a carattere industriale" comprendente le aree destinate allo stoccaggio, alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Istituzione della zona dell'area per impianto di recupero rifiuti sono destinate alle attività di raccolta e riciclaggio di materiali inerti, in conformità alle "Norme in materia ambientale";
- Aggiornamento dei contenuti all'interno della tabella dei valori alla voce "verde attrezzato con piano guida"

Già dal periodo d'imposta 2016, sono cambiati i termini per la cessazione della soggezione all'IM.I.S. per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale.

Analiticamente si ha:

- la cessazione della soggezione IM.I.S. non è più fissata al momento dell'approvazione definitiva del nuovo PRG (o variante), ma alla prima adozione del nuovo strumento urbanistico da parte del Comune;
- per le aree edificabili declassate a "non edificabili" su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IM.I.S. del terreno è fissata dalla data di presentazione dell'istanza di declassamento;
- nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l'IM.I.S. è dovuta e deve essere versata. L'effettivo declassamento (solo se ed in quanto confermato in via definitiva) derivante dall'approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IM.I.S. ad uno dei due termini delle lettere a) e b), e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all'IM.I.S. versata nel periodo di perfezionamento dell'iter urbanistico.

In riferimento a quanto sopra evidenziato il Comune di Sanzeno nell'anno 2026 provvederà al rimborso dell'IMIS ai proprietari che hanno presentato domanda per le aree divenute "non edificabili" per l'importo complessivo di Euro 32.278,00 comprensivo degli interessi.

Va altresì evidenziato che dal periodo d'imposta 2016 cambiano le modalità di applicazione dell'IM.I.S. alle aree edificabili soggette a vincolo di espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica. Fermo restando che queste aree continuano ad essere soggette ad IM.I.S. secondo le disposizioni in vigore nel 2015, la nuova disciplina normativa prevede i casi nei quali il Comune ha l'obbligo di effettuare il rimborso dell'IM.I.S. versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del contribuente (e quindi secondo la fattispecie del rimborso d'ufficio).

Il Consiglio comunale di Sanzeno, con delibera n. 02 di data 08.03.2015 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta, successivamente modificato con delibera del

consiglio comunale n. 05 di data 23.03.2016 e da ultimo con delibera n. 01 dd. 08.02.2018. Con delibera n. 36 di data 30/12/2024 il Consiglio comunale ha stabilito le aliquote, le detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2025. Le stesse sono state riproposte anche per il 2026 e saranno oggetto di approvazione nella prossima seduta di Consiglio

Per l'anno d'imposta 2026, attenendosi a quanto concordato in sede di Protocollo di Finanza Locale per l'anno 2026, si è concordato di proporre le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie.

ALIQUOTE e DETRAZIONI IMIS per l'anno 2026:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/A/8 e A/9	0,350 %	335,00 euro	
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1 - A/8 e A/9	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00.=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00.=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00.=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00.=	0,200%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,000%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE.

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate

derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Con il DM del 01/9/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario e violazioni al C.D.S, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 - art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvata il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. Il Comune di Sanzeno si avvale per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali della società di sistema Trentino Riscossioni SPA, la quale ha determinato i relativi compensi sulla scorta di quelli stabiliti a livello statale.

La sopracitata legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze

delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Nell'anno 2026 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, e sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni.

Tale attività è effettuata dall'ufficio tributi – gestione associata in capo al Comune di Cles che con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati particolarmente importanti rispetto alle risorse disponibili e compatibilmente alla necessità di monitorare il gettito corrente. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni definitive)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
IMIS da attività di accertamento	1.165,21	0,00	550,00	500,00	10.689,00	11.300,00
IMUP da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.165,21	0,00	550,00	500,00	10.689,00	11.300,00

L'ufficio tributi – gestione associata - per il recupero delle imposte non versate nell'anno di competenza svolge un'azione di recupero crediti contattando direttamente il contribuente e invitandolo al versamento spontaneo o ai pagamenti rateali tramite ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni ridotte. In questo modo viene ridotta o evitata la riscossione tramite l'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione del tributo, che prevede una maggiore difficoltà e tempi più lunghi per il recupero dei crediti insoluti.

Il gettito stimato derivante dall'attività di controllo per il triennio 2026/2028 è previsto in complessivi € 500,00 per l'anno 2026, in € 10.689,00 per l'anno 2027 e in € 11.300,00 per l'anno 2028.

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI – (tariffa corrispettiva TIA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Sanzeno dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di

ogni competenza in materia.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. In relazione a ciò, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti la Comunità della Val di Non provvederà a definire il PEF e, di conseguenza, le tariffe TIA per ciascun anno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziate a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori: Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (TIA) entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Il Comune approva il P.E.F unicamente per gli oneri relativi al servizio in parola, che è svolto in economia diretta con proprio personale, che poi invia alla Comunità della Val di Non, per la validazione e affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio. L'onere relativo al 2025, ammonta ad Euro 14.759,00 (al netto di IVA) e tale onere risulta stanziato in egual misura nel bilancio di previsione 2026/2027.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. 152/2006) prevede all'art.196 che rientri tra le competenze delle Regioni: "g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani; [...]". Lo stesso decreto legislativo, all'art. 199, comma 3, lettera f) stabilisce che i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedano "la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale".

Nella Provincia Autonoma di Trento, la normativa provinciale di riferimento (l.p. 16 giugno 2006, n. 3) è stata modificata con l.p. 8 agosto 2023, n. 9 estendendo anche al segmento della raccolta la dimensione provinciale dell'Ambito Territoriale Ottimale unico coincidente con l'intero territorio provinciale, per la "gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani"; in coerenza con tale modifica è stata aggiornata anche la pianificazione provinciale;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 2 di data 05.02.2025 è stato approvato lo schema di convenzione costitutiva dell'ente di governo denominato "EGATO Trentino" - consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nelle more della definizione e dell'attuazione della nuova struttura organizzativa, si mantiene la gestione in capo alla Comunità della Val di Non.

Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto il 24 novembre 2025: *Le parti condividono di introdurre nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, una disposizione volta a prorogare al 31/12/2026 il termine per la definizione dell'ATO definito dai commi 7 e 7bis dell'articolo 13 bis della L.p. 3/2006*

L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveneva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dal 1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi

<i>all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".</i> L'importo 2026-2028, ora coperto da trasferimento, è stato quantificato prendendo come base l'importo delle entrate riscosse dal Comune di Sanzeno a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2009, 2010 e 2011 (competenza e residui) e si attesta sull'importo di € 13.844,84 per ciascuna annualità.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. (come meglio dettagliato nella parte <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>)
TOSAP/COSAP
Dal 2021 anche il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) è stato sostituito dal Canone Unico Patrimoniale. (come meglio dettagliato nella parte <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>)

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti
Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti. TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche TIPOLOGIA 102 – Trasferimenti Correnti Da Famiglie TIPOLOGIA 103 – Trasferimenti Correnti Da Imprese TIPOLOGIA 104 – Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Speciali Private TIPOLOGIA 105 – Trasferimenti correnti Dall'unione Europea e dal Resto Del Mondo In particolare la Tipologia 1.01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche e per la maggior parte si sostanziano in trasferimenti provinciali che risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune. Tra i trasferimenti statali è previsto il rimborso delle spese per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, la quota del 5 per mille dell'IRPEF devoluta al Comune di Sanzeno dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e destinata ad attività sociali, il rimborso per attività di statistica e censimenti. L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali. La loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione pervenute dalla P.A.T. La quantificazione delle risorse assegnate a valere sul Fondo perequativo netto è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025. Le risorse di parte corrente da destinare nel 2026 ai rapporti finanziari con i Comuni ammontano complessivamente a circa di 382 milioni di euro (a cui si aggiungono circa 13 mln di Euro relativi al fondo di solidarietà comunale) che le parti hanno condiviso di finalizzare sulla base di quanto segue: ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PAT E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI <i>Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente 126,1 milioni di Euro, dei quali:</i> - 73,3 mln di Euro relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI; - 52,8 mln di Euro relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D. <i>Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando 4 mln di Euro al proprio bilancio. A tal fine si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa "ponte" per il 2019.</i> <i>L'importo di tali accantonamenti è stato definito per ogni ente, da ultimo, nell'anno 2017, con l'aggiornamento della stima del gettito IMIS, con accollo da parte della Provincia della variazione di</i>

gettito. Al fine di adeguare il riparto di tali accantonamenti alle variazioni catastali, in sede di Protocollo d'intesa per il 2024, è stato concordato di aggiornare annualmente la stima dell'importo dell'accantonamento per il gettito IMIS dovuto in relazione alla categoria catastale D.

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI

La quota finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. condivise nel paragrafo 1 è pari per l'anno prossimo a 24,19 milioni di Euro.

A tale importo si aggiungono 13,5 milioni di Euro pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica.

FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a 146,9 milioni di Euro.

Le parti confermano la volontà già espressa in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 di proseguire, attraverso un percorso condiviso e partecipato, nelle attività volte alla revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo/solidarietà – già avviata nel 2025 – tenendo anche conto degli sviluppi del processo di riassetto dei modelli organizzativi degli Enti Locali di cui al paragrafo 1 e nell'ottica di consentirne l'applicazione per la programmazione finanziaria degli enti locali del 2027.

Nello specifico nella quantificazione delle previsioni d'entrata per il prossimo triennio si è tenuto conto, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, delle seguenti risorse:

- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" pari a 27.674,00;
- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito della riduzione della rendita per i c.d. "imbullonati" per Euro 6.859,14.
- Assegnazione a copertura degli oneri conseguenti il rinnovo del contratto del personale pari ad euro 15.304,13 (quota consolidata)
- Assegnazione a copertura degli incrementi contrattuali per il rinnovo del contratto 2019/2021: Euro 11.033,10.
- Assegnazione per progressioni orizzontali: Euro 6.618,00.
- Assegnazione per rinnovo contrattuale dirigenza: Euro 5.268,66.
- Assegnazione per il rinnovo contrattuale 2022/2024 e incremento buono pasto: Euro 24.260,38
- Assegnazione per il rinnovo contrattuale 2025/2027: Euro 18.811,65 ¹
- Assegnazione Sanifonds: Euro 1.009,80
- Assegnazione per ulteriori risorse per incentivazioni: Euro 457,58
- Trasferimento in sostituzione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica: Euro 13.844,84.
- Trasferimento riguardanti l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali: Euro 11.748,00 (quota consolidata).
- Trasferimento relativo alla sostituzione del minor gettito dell'imposta sulla pubblicità conseguente ai provvedimenti normativi nazionali di esenzione entrati in vigore nel 2002.
- Trasferimento riguardanti l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali a partire dal 2026: Euro 40.000,00²

¹ In seguito alla sottoscrizione in data 16 ottobre 2025 tra A.P.RA.N. e le organizzazioni sindacali dell'accordo stralcio per la parte economica del CCPL 2025-2027, a bilancio 2025 è stata stanziata la spesa per i rinnovi contrattuali 2025-2027 finanziata per Euro 18.811,65 con specifico provvedimento della Giunta provinciale n. 1800 di data 21/11/2025. Alla data di predisposizione del presente documento la Giunta Provinciale non ha ancora adottato alcun provvedimento di assegnazione del saldo del maggior onere sostenuto dal Comune per l'incremento quota Laborfonds a carico del datore di lavoro che quindi è stato oggetto di stima.

² Il disegno di legge regionale di stabilità, attualmente in fase di discussione, prevede, tra l'altro, l'aumento delle indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori, nonché dei gettoni presenza dei consiglieri comunali. Nelle more dell'entrata in vigore della norma, il bilancio provinciale prevede lo stanziamento dell'importo complessivo di 5,11 mln di Euro, prevedendone la copertura con le

risorse che si rendono disponibili a seguito dell'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica della Provincia autonoma di Trento. Le parti condividono di assegnare tale finanziamento nell'ambito del Fondo perequativo, ai sensi della lettera d ter) del comma 3 dell'articolo 6 della Legge in materia di finanza locale, secondo il dettaglio definito dalla stessa Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, anche in relazione alla possibilità di variare il numero di assessori comunali secondo le previsioni statutarie. Gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2026/2028 si riferiscono alle indennità di carica del Sindaco, Vicesindaco e n.4 assessori.

La previsione per il triennio 2025/2027 del Fondo Perequativo ammonta pertanto ad Euro 312.500,00 per ciascuna delle annualità.

Fondo perequativo: quota integrativa spesa corrente.

La quota integrativa del Fondo perequativo introdotta nell'anno 2024 e confermata nell'anno 2025 è nata con la finalità di sostenere la spesa corrente dei Comuni tenuto conto dell'obbligo del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e della necessità di perseguire le finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e conseguentemente di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Per l'anno 2026 nel Protocollo d'Intesa è stabilito:

In attesa della revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo, le parti concordano sull'opportunità di procedere comunque con l'aggiornamento dei criteri di riparto della quota integrativa, quantificata per l'anno 2026 in 20,9 mln di euro, come esplicitato nella nota metodologica di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente documento, che riserva una quota di risorse ai comuni che risultano essere in tensione finanziaria sulla base dalle analisi propedeutiche effettuate.

Alla luce di quanto sopra, le parti condividono l'opportunità di confermare per tali enti la quota integrativa (così come definita nell'allegato 1) per l'intero triennio 2026-2028, per un ammontare di risorse pari a circa 7,5 mln di Euro (inclusi, per l'anno 2026, nell'importo complessivo di 20,9 mln sopra definito), fermo restando l'impegno della Giunta Provinciale a mettere a disposizione l'ammontare complessivo di almeno 20 milioni di Euro, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili nelle prossime manovre finanziarie e con gli esiti della revisione complessiva delle modalità di riparto sopra condivisa.

Le risorse assegnate al Comune di Sanzeno per l'intero triennio 2026-2028 ammontano ad Euro 115.197,87 per ciascuna annualità.

Da sottolineare come la sospensione della previsione della quota **ex Fim** a partire dell'anno 2023 comporta una contrazione di risorse disponibili che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento sia sulla spesa corrente alla quale una quota delle stesse è destinata (40% della somma annua). Tale analoga sospensione dettata dal Protocollo d'Intesa per l'anno 2020 – II^ integrazione, per la quota ex FIM anno 2022 è stata successivamente rivista in sede di assestamento di bilancio, quando la Provincia ha stanziato e ripartito ai comuni le quote spettanti.

Anche per l'esercizio 2026 non sono previste ulteriori risorse a valere sull'ex Fondo investimenti minori rispetto a quelle destinate alla restituzione alla Provincia della quota relativa al debito estinto anticipata dalla Provincia nell'ambito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel 2015, che per il Comune di Sanzeno ammontano ad Euro 33.038,96. Tale operazione vedrà la conclusione con l'esercizio 2027.

Al fine di contribuire al pareggio della parte corrente del bilancio per l'esercizio 2026 si è reso necessario applicare una quota parte dell'ex Fim anni precedenti non utilizzato.

Tra i trasferimenti PAT trova inoltre evidenza quello a sostegno dei progetti per l'accompagnamento all'occupabilità Intervento 19 Abbellimento Urbano e Rurale (per n.1 squadra) previsto per l'importo di € 16.250,00 per il triennio 2024/2026, riconosciuto con determinazione del Dirigente dell'Agenzia del Lavoro n. 170 dd. 27.03.2024.

Tra le entrate correnti dalla Provincia è previsto il trasferimento per il Fondo Sanifonds nell'importo aggiornato di Euro 153,00 a dipendente (somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifonds dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano) e il contributo per la gestione del servizio estivo bus navetta Sanzeno-San Romedio.

Tra i **trasferimenti correnti da Comuni** è previsto il rimborso spese da parte del Comune di Dambel per la gestione associata dell'ufficio tecnico e del servizio di segreteria e per l'intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale di cui il Comune di Sanzeno è ente capofila. E' inoltre prevista la

compartecipazione dei Comuni di Predaia e Romeno alla spesa per la gestione del servizio estivo bus navetta Sanzeno – San Romedio.

Tra i **trasferimenti correnti da altre amministrazioni** è previsto il contributo di Euro 1.000,00 della Comunità della Val di Non a sostegno dell'organizzazione delle attività estive a favore di minori.

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2025 (previsioni def.)	BILANCIO 2026 (previsioni)	BILANCIO 2027 (previsioni)	BILANCIO 2028 (previsioni)
TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	580.878,16	631.414,00	569.806,00	565.367,00
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTALE TITOLO 2	584.978,16	635.514,00	573.906,00	569.467,00

3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni ed erogazione di servizi agli utenti, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi di vario genere ed altre entrate di natura corrente.

Le entrate extratributarie previste per il triennio 2026-2028 ammontano rispettivamente ad € 366.065,00 nel 2026, € 344.804,00,00 nel 2027 e € 314.804,00 nel 2028.

Tipologia 100

Entrate dalla vendita di beni e servizi

Le entrate che alimentano questa categoria sono rappresentate dalla maggior parte dalle risorse derivanti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato – acquedotto, fognatura e depurazione (complessivi euro 135.370,00 per ciascuna annualità). Lo stanziamento a bilancio 2026/2028 di quest'ultima, rispetto agli esercizi scorsi, è aumentato per l'intervento di realizzazione da parte della Provincia di un collettore di fognatura nera di 2.900 m al servizio dell'abitato di Sanzeno e dell'area ricettiva denominata Le Plaze, a cavallo di 2 territori comunali (Sanzeno e Predaia). L'intervento consente la dismissione della vecchia vasca Imhoff, oramai inadeguata per le esigenze delle utenze presenti ed il collegamento al sistema depurativo provinciale con recapito finale presso il depuratore biologico esistente di Taio. Pertanto a partire dall'anno 2026 gli utenti dell'abitato di Sanzeno si vedranno addebitati in bolletta il canone per il servizio di depurazione per gli insediamenti sia produttivi che civili che verrà poi corrisposto all'Agenzia per la Depurazione della PAT.

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) riportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

I proventi della gestione di boschi sono riferiti ai corrispettivi per la vendita dei prodotti del taglio ordinario dei boschi stimati per l'anno 2027 in Euro 30.000,00. Per il corrente esercizio 2026 non sono previsti progetti di taglio.

Euro 4.000,00 relativi alla vendita (sul posto) di energia prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati sugli edifici comunali e da tariffa incentivante GSE.

Euro 31.900,00 quale sovracanone derivazione acqua per l'energia elettrica della Dolomiti Edison Energy s.r.l.

Euro 16.234,90 IVA 10% inclusa quale quota spesa per la spazzatura strade fatturata alla Comunità della

Val di Non. Altra entrata di rilievo è rappresentata dagli incassi del parcometro del piazzale antistante il museo retico prevista in Euro 30.000,00 per ciascuna annualità.
Proventi dalla gestione dei beni La voce principale è relativa ai fitti attivi di fabbricati. Tra quest'ultimi rientrano i proventi derivanti dai contratti di locazione che il Comune ha in essere o che si prevede di stipulare nel corso del 2026 che garantiscono solitamente un gettito pressochè costante negli anni. Tali risorse sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, seguendo quindi la regola generale. Ad oggi il Comune di Sanzeno ha attivo il contratto di affitto dell'Osteria Casa de Gentili con il la SID snc stipulato il 25 agosto 2014 al canone annuo di Euro 6.000,00 oltre iva e rivalutazione ISTAT. CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE: Dall'anno 2021 la composizione delle previsioni delle entrate tributarie ed extra tributarie viene modificata dall'introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione. Per effetto dell'articolo 1 comma 816 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è istituito, a decorrere dal 1^a gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione. Il canone sostituisce dal 2021 entrate di diversa natura ed in talune fattispecie si cambia anche il regime di tali entrate da tributarie a patrimoniali. Il canone sostituisce: l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP). Non assorbe invece il canone posteggio commercio ambulante istituito con legge provinciale n. 17/2010. Il canone si basa su due autonomi presupposti: a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe e/o delle esenzioni/riduzioni. Il regolamento del canone unico patrimoniale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.5 di data 30/03/2021. Il gettito previsto inserito a bilancio ammonta ad €. 10.000,00 per ciascuna annualità. Quest'ultimo comprende l'importo di Euro 3.200,00 quale canone di concessione in uso per anni 8 ad INWITT spa di terreno per la collocazione in infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio della rete di telefonica mobile I072TN TNT113 CLES / ROMALLO / REVO'. (Deliberazione della Giunta comunale n.124 di data 28.11.2024)
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti La previsione di entrata di questa tipologia ammonta a euro 9.400,00 per ciascuna delle annualità 2025/2027 e racchiude le entrate derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada per Euro 3.000,00. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata per la sicurezza e per la manutenzione della segnaletica stradale. I proventi che sono incassati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 del Codice della Strada incassati dalla postazione autovelox fissa sono destinati al 50% alla Provincia (ente proprietario della strada) e per la parte rimanente vincolati ai sensi dell'art. 12ter del medesimo D.Lgs. Altre entrate riguardano le sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali (Euro 1.200,00) e per la violazione di norme urbanistiche (Euro 5.000,00).
Tipologia 300 Interessi attivi Per il triennio 2026/2028 in questa categoria di entrata è stata inserita una previsione per ciascuna annualità di Euro 2.300,00. L'accertamento verrà effettuato per gli interessi attivi sulla giacenza di cassa nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso.
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale La previsione dei dividendi è alquanto difficile da valutare a preventivo per via delle numerose variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate. Per ciascuna annualità del bilancio 2026/2028 è stato inserito l'importo di Euro 70,00.
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti La previsione dell'esercizio 2026 in questa categoria di entrata ammonta a euro 70.261,00, per l'esercizio

2027 ad Euro 19.000,00 e per l'esercizio 2028 ad Euro 19.000,00. Riguarda principalmente giri contabili IVA da Split Payment relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata con le liquidazioni periodiche dell'IVA, rimborsi assicurativi per danni alle strutture e incassi di entrate tributarie non di competenza. Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2025 (previsioni def.)	BILANCIO 2026 (previsioni)	BILANCIO 2027 (previsioni)	BILANCIO 2028 (previsioni)
TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	325.349,73	284.034,00	314.034,00	284.034,00
Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Tipologia 300 – Interessi attivi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale	135,00	70,00	70,00	70,00
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	35.819,04	70.261,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE TITOLO 3	371.203,77	366.065,00	344.804,00	314.804,00

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente

Le spese correnti sono riferite alla gestione ordinaria dell'attività amministrativa, dell'erogazione dei servizi, della gestione dei beni, dell'attività comunale in generale. La base per le previsioni delle spese del prossimo triennio è costituita dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese per il personale, dal trend storico dei consumi per le utenze, dalle necessità per il funzionamento della struttura amministrativa e per la manutenzione ordinaria del patrimonio, nell'ottica del processo continuo di revisione e miglioramento della spesa pubblica.

Classificate secondo il livello delle **missioni** sono riassunte nell'allegato prospetto.

Le spese correnti riepilogate secondo i **macroaggregati**:

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista nel bilancio 2026/2028 ammonta per l'anno 2026 ad Euro 425.705,50 e per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ad Euro 422.514,50 avendo completato dal 01 settembre 2025 l'organico del Comune.

La tabella di seguito schematicamente riportata rappresenta gli elementi relativi al personale presi come base nella fase di programmazione.

La pianta organica del Comune di Sanzeno che è così costituita:

Categoria e posizione economica	PREVISTI IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA			IN SERVIZIO		di cui NON DI RUOLO	
	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
Segretario	1	0	1	1	0	0	0
B base	1	0	1	1	0	0	0
B evoluto	1	0	1	1	0	0	0
C base	1	0	1	1	0	0	0
C evoluto	3	0	3	3	0	0	0

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente complessivamente prevista per l'esercizio 2026 in euro 49.641,00, per l'esercizio 2027 in euro 49.513,00 e per l'esercizio 2028 in euro 49.513,00 è riferita

all'IRAP dovuta sulle retribuzioni erogate di dipendenti, alle imposte di registro e di bollo e alla tassa di circolazione sui veicoli calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.
Acquisto di beni e servizi
La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2026 in euro 617.285,40, per l'esercizio 2027 in euro 608.179,00 e per l'esercizio 2028 in euro 609.079,00 e racchiude tutte le spese per acquisto di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi. In particolare i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Rientrano anche eventuali spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.
Trasferimenti correnti
La spesa per trasferimenti correnti che racchiude i contributi annualmente previsti dall'ente a terzi (Amministrazione pubbliche, Istituti scolastici, Vigili del Fuoco, Famiglie, Giovani, ecc...), è stanziata nel bilancio 2026/2028 rispettivamente in euro 78.765,00 per l'esercizio 2025, in euro 65.855,00 per l'esercizio 2026 e in euro 61.855,00 per l'esercizio 2027.
La spesa per interessi passivi è prevista in € 541,00 per la sola annualità 2026, in € 300,00 per l'annualità 2027 e in € 300,00 per l'annualità 2028 e si riferisce alle quote interessi dell'anticipazione di cassa e di interessi passivi per mutui in essere.
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2026 in euro 37.678,00 per l'esercizio 2027 in Euro 3.779,50 e per l'esercizio 2028 in Euro 3.686,50. In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di capitale di quote indebite ed inesigibili di imposte, entrate e proventi diversi. In particolare riversamenti ai Comuni di tributi quali Tari-Tasi - I.M.U. di loro competenza, versati erroneamente al comune di Sanzeno.
Altre spese correnti
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati per un importo previsto di euro 102.137,50 per l'annualità 2026, di Euro 106.873,50 per l'annualità 2027 e di Euro 109.277,50 per l'annualità 2028. Nello specifico: - le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere € 41.322,30. Importo che ha subito un notevole incremento dovuto all'aumento dei tassi aggiudicati a seguito dell'espletamento delle gare da parte del Consorzio dei Comuni Trentini scarl. - il fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 2.642,00 per l'annualità 2026, ad euro 9.378,00 per l'annualità 2027 e ad euro 9.782,00 per l'annualità 2028. (vedi paragrafo 3.5 della presente nota integrativa); - il fondo di riserva ordinario ammonta ad euro 6.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL "..... Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio....." ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità - il fondo di riserva di cassa inserito a bilancio per euro 9.000,00; con la nuova contabilità finanziaria armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali di cassa, utilizzato con deliberazioni

dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL).

- **versamenti IVA a debito** per gestioni commerciali €. 10.000,00.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
 - modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.
- **il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**, istituito dal 2021 e non valorizzato a bilancio 2026. (per il dettaglio si rimanda all'apposita scheda 3.7)

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta una previsione per i nuovi investimenti per l'esercizio 2026 di euro 420.000,00, per l'esercizio 2027 di euro 195.000,00 e per l'esercizio 2028 di euro 193.000,00. Questo titolo è composto da cinque categorie, quelle rilevanti per il comune sono:

TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio BIM dell'Adige, dai Comuni, dal Ministero per quanto riguarda gli interventi PNRR e trasferimenti da privati.

Per quanto riguarda i contributi della Provincia *Budget 2021 – 2025* si prevede di utilizzare la quota residua assegnata negli esercizi precedenti e non utilizzata.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 al punto 4.1. stabilisce che:

“In attuazione del punto 2.4 dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, le parti concordano di rendere disponibile sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale un volume complessivo di risorse pari a circa 40 milioni di Euro per proseguire il finanziamento di interventi afferenti l'edilizia scolastica comunale.

Con apposito provvedimento da assumere d'intesa, le parti condideranno i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria e i criteri di determinazione della spesa ammissibile”

FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (BUDGET)

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 si è concordato di rendere fin da subito disponibile, per le finalità di cui al Fondo in oggetto, un volume di risorse pari a 140 milioni di Euro relativo all'intero triennio 2025-2027. Tali risorse sono state concesse all'inizio del 2025, ai fini di

consentire alle nuove amministrazioni comunali un'efficace programmazione degli interventi in un'ottica pluriennale.

La Giunta Provinciale si impegna, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2026 a valutare, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità di incrementare tale dotazione.

Canoni aggiuntivi.

L'articolo 1 bis 1, comma 15 quater L.P. 6 marzo 1998 n.4 stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in ragione dell'ottenimento della proroga decennale della loro concessione, corrispondano alla Provincia, oltre ai previsti canoni ordinari, specifici "canoni aggiuntivi". Quest'ultimi vengono introitati, per esplicita indicazione di legge, sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE) che a sua volta li trasferisce al BIM con riferimento alle quote spettanti ai singoli Comuni del relativo ambito territoriale, oppure alle Comunità di Valle, sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta Provinciale con la deliberazione nr.2766 di data 03.12.2010.

I canoni aggiuntivi BIM iscritti nel triennio che vanno a finanziare spese in conto capitale si riferiscono alle annualità 2024 e 2025.

Piano straordinario 2025 per l'efficienza idrica ed energetica (piano per la sostenibilità ambientale dei Comuni).

Nel 2026 è stato iscritto a bilancio il contributo di Euro 25.422,12 assegnato dal Consorzio BIM Adige per l'efficienza idrica ed energetica con deliberazione del Consiglio Direttivo n.23 di data 24 marzo 2025. Tali risorse sono state destinate all'efficientamento energetico dell'edificio scolastico.

TIPOLOGIA 300 – Altri trasferimenti in conto capitale.

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI.

Nel bilancio 2026 non sono previste delle entrate derivanti da alienazioni destinate al finanziamento delle spese di investimento, ma solamente operazioni di permuta terreni.

TIPOLOGIA 500 – Altre spese in conto capitale.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative ai permessi di costruire il cui importo è stato previsto prudenzialmente solo per l'anno 2026 in Euro 2.000,00. Tali proventi sono destinati al finanziamento degli investimenti.

3.3.6 Titolo 6 Prestiti

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di prestiti destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio 2026-2028 non si prevede alcun stanziamento per le entrate in questione.

La legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10, comma 3, legge n. 243 del 2012)".

A tal fine è necessario considerare che le entrate riguardanti le "accensioni di prestiti" e le spese per "rimborso prestiti" non rilevano ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio prescritto dalla legge 243 del 2012, poiché non rientrano, rispettivamente, fra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 e 1 bis della medesima legge.

La Corte dei conti ribadisce inoltre che gli ultimi tre commi dell'art. 10 della citata legge 243 del 2012 prevedono che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscono per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all'art. 9, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

A tale proposito nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 le parti concordano l'approvazione dell'intesa orizzontale fra i comuni trentini finalizzata alla gestione unitaria degli spazi finanziari presenti sui bilanci di previsione dell'esercizio 2026, finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012 del complesso dei comuni. A tal fine si considerano ceduti al sistema dei comuni trentini gli spazi finanziari del complesso dei medesimi comuni derivanti dall'operazione di estinzione anticipata effettuata nel 2015, pari per l'esercizio 2026 ad euro 13.865.258,69=.

Ai fini dell'attuazione dell'intesa orizzontale fra i Comuni, la Provincia riveste la funzione di coordinamento per la corretta applicazione della medesima. I Comuni devono necessariamente rispettare l'iter di svolgimento stabilito che si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale di assegnazione degli spazi finanziari fino ad esaurimento di quelli disponibili.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2026 risulta essere pari ad € 21.371,46 al quale va aggiunto l'importo di €. 66.078,04 relativo ai mutui estinti anticipatamente in base all'art. 22 della L.P. 14/2014 con risorse anticipate dalla Provincia Autonoma di Trento, per le quali dal 2018 è previsto il recupero sui trasferimenti provinciali come da delibera della G.P. 1035/2016. L'operazione si perfeziona tramite un giro contabile. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

3.3.7 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di cassa richieste e erogate dal Tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della L.350/2003 non costituiscono debito dell'ente in quanto sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Al bilancio 2026/2028 a titolo precauzionale è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo in uscita, di euro 277.000,00 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario. L'attuale livello di liquidità consente di presumere di non dover ricorrere per il corrente esercizio all'anticipazione.

3.3.8 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.3.9 Titolo 2 Spese investimento

Il programma triennale degli investimenti è stato redatto conformemente alle disposizioni provinciali in materia e regolamentari.
Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione per una spesa complessiva pari a €. 420.000,00 per l'esercizio 2026, pari a € 195.000,00 per l'esercizio 2027 e pari a € 193.000,00 per l'esercizio 2028. Gli stanziamenti relativi agli investimenti sono rappresentati in bilancio secondo le modalità indicate dal principio contabile 4/2 sulla contabilità finanziaria. E cioè le spese di investimento sono stanziati negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base dei relativi cronoprogrammi.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento per il triennio 2026/2028 è rappresentato nel piano degli investimenti allegato al bilancio.

3.3.10 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

A bilancio 2026/2028 non è prevista alcuna spesa per incremento di attività finanziarie.

3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo rischi spese legali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese al "fondo rischi contenzioso".
Nel bilancio 2026 non è stato iscritto alcun Fondo rischi per soccombenza in quanto non ci sono attualmente contenziosi in corso.

3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
Per le seguenti entrate non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
La L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio applicato della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del FCDE. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, con un anno di posticipo, possono stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento al FCDE quantificato secondo le modalità sotto illustrate:

- nel 2019 pari almeno al 75%,
- nel 2020 pari almeno all'85%,
- nel 2021 pari almeno al 95%,
- e dal 2022 pari al 100%.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo è stata applicata la media semplice tra gli incassi di competenza + gli incassi in c/residui dell'accertato anno precedente e l'accertato degli ultimi 5 esercizi precedenti. La media così ottenuta è stata applicata agli importi previsti a bilancio 2026-2028. Sulla somma risultante infine sono state applicate le percentuali di cui sopra.

L'importo del fondo calcolato secondo le disposizioni del principio contabile ed inserito nel bilancio 2026/2028 ammonta ad euro 2.642,00 per l'annualità 2026, ad euro 9.378,00 per l'annualità 2027 e ad euro 9.782,00 per l'annualità 2028.

3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Il bilancio di previsione 2026/2028 riporta nella spesa il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) di parte corrente il quale è destinato al finanziamento delle indennità riconosciute al personale dipendente (es. indennità di risultato dei dirigenti e capiufficio, fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, accordo di settore, indennità di progettazione, indennità per svolgimento di attività tecnica di gestione della sicurezza, ecc.) per un importo pari a € 30.154,50. Si ricorda che le somme stanziare in questo fondo costituiscono un'entrata del bilancio nell'anno successivo destinata all'erogazione delle indennità.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2026	2027	2028
FPV – parte corrente	31.585,40	30.154,50	30.154,50
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	31.585,40	30.154,50	30.154,50

**3.7 Criteri di determinazione degli stanziamenti
riguardanti FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, il Fondo garanzia debiti commerciali è istituito dall'annualità 2021. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGDC che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra 1 e 10 giorni. Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2021. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Le rilevazioni trimestrali al 30/09/2025 dei dati sui tempi di pagamento e sull'andamento dello stock del debito rendicontati dalla piattaforma confermano il rispetto delle condizioni che escludono l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Si evidenzia comunque che il Comune di Sanzeno, sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5%, non dovrà stanziare nel 2026 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce.

Qualora, in sede di verifica consuntiva, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2026, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.

**3.8 Criteri di determinazione degli stanziamenti
riguardanti FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO**

La L.R. n.8/2019 ha inserito nel Codice degli enti locali l'articolo 68-ter (Indennità di fine mandato) che trova applicazione a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020. Trattasi di spesa potenziale dell'ente in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato "Fondo indennità di fine mandato Sindaco" che che, in quanto destinato a fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

L'importo pari ad una mensilità dell'indennità attribuita per ogni anno di mandato, risulta pari ad € 2.641,00 per ogni annualità 2026-2027-2028.

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2025

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2024 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Al riguardo si precisa che al bilancio di previsione 2026 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente è determinato sulla base dei dati e delle informazioni contabili esistenti al momento della redazione del bilancio di previsione, consiste in una previsione ragionevole nel rispetto del principio della prudenza ed in coerenza con le previsioni di bilancio.

Come evidenziato dal prospetto il risultato di amministrazione tiene conto:

- dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2024;
- delle entrate e delle spese accertate e impegnate alla data di redazione del bilancio;
- delle variazioni dei residui attivi e passivi verificatesi nell'esercizio 2025;
- di una stima degli accertamenti, degli impegni e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di movimentare entro il 31/12/2025.

Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono riassunte di seguito:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	333.228,00
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	470.014,26
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	1.854.969,54
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	2.226.667,33
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	431.544,47
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	42.000,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	47.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	31.585,40
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	394.959,07

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata		.
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	95.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	189,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	40.000,00
B) Totale parte accantonata	135.189,00
Parte vincolata	.
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.897,14
Vincoli derivanti da trasferimenti	14.117,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	46.153,72
Altri vincoli	0,00
	.
C) Totale parte vincolata	69.168,65
Parte destinata agli investimenti	.
D) Totale parte destinata agli investimenti	3.290,57
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	187.310,85
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sanzeno non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.

6. Elenco delle partecipazioni possedute

ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

La normativa prevede che la nota integrativa integri le informazioni circa le società partecipate. In merito si precisa che sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente, è pubblicato l'elenco delle società partecipate e per ciascuna gli indirizzi internet in cui si trovano pubblicati i bilanci consuntivi approvati.

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 di data 30/12/2024 il Comune di Sanzeno ha provveduto alla ricognizione annuale ordinaria delle società partecipate al 31/12/2023, per il cui dettaglio si invia alla lettura.

L'elenco delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanzeno e la relativa quota percentuale è la seguente:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Finalità
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Società cooperativa	0,54	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	2,57	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0092	Produzione di servizi strumentali all'ente nell'ambito della riscossione e gestione
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0,00017	Servizi di trasporto pubblico
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0036	Servizi digitali
EDISON SPA	0,00001372356	Produzione energia elettrica
RCS MEDIAGROUP SPA	0,000000459	Editoria

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017.

Da un'attenta analisi non ricorre la fattispecie prevista per la costituzione di tale fondo nel bilancio 2026/2028.